

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

A6-0069/2009

18.2.2009

*****II**

RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera
(14288/2/2008 – C6-0484/2008 – 2005/0236(COD))

Commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: Emanuel Jardim Fernandes

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in ***grassetto semplice*** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione [...]. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	6
PROCEDURA	10

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (14288/2/2008 – C6-0484/2008 – 2005/0236(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (14288/2/2008 – C6-0484/2008)¹,
 - vista la dichiarazione degli Stati membri sulla sicurezza marittima (15859/2008),
 - vista la sua posizione in prima lettura² sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0586),
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0069/2009),
1. approva la posizione comune;
 2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;
 3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
 4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 330 E del 30.12.2008, pag. 13.

² GU C 27 E del 31.1.2008, pag. 140.

MOTIVAZIONE

24 febbraio 2006: la proposta della Commissione

La Commissione ha presentato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera inserendola tra le proposte del terzo pacchetto sulla sicurezza marittima, chiamato anche ERIKA III.

Gli Stati di bandiera, ossia gli Stati che accordano alle navi il diritto di battere la loro bandiera, hanno una responsabilità in quanto membri dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di rispettare le convenzioni dell'IMO cui aderiscono. Devono garantire che le navi sul proprio registro soddisfino i requisiti previsti in tali convenzioni, strutturate al fine di promuovere la sicurezza della vita in mare e la protezione dell'ambiente marino. Gli obblighi fondamentali degli Stati di bandiera sono indicati nel codice sull'attuazione degli strumenti obbligatori dell'IMO, adottato nel novembre 2005. Il rispetto di tali obblighi è verificato tramite uno schema di audit degli Stati membri dell'IMO, adottato a propria volta nel novembre 2005, la partecipazione al quale è, comunque, volontaria. L'IMO non è inoltre competente per imporre sanzioni agli Stati parte che non rispettano gli obblighi delle convenzioni o non li attuano sulle navi che battono la loro bandiera.

La proposta della Commissione mira a garantire che gli Stati membri rispettino in modo efficace e coerente gli obblighi che incombono loro in quanto Stati di bandiera, in conformità delle convenzioni dell'IMO sulla sicurezza marittima e sulla prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi. A tal fine, la proposta prevede che tutti gli Stati membri diventino parte delle convenzioni dell'IMO e applichino appieno le disposizioni obbligatorie in esse contenute relative allo Stato di bandiera e che i membri del codice sull'attuazione degli strumenti obbligatori dell'IMO (codice dello Stato di bandiera) nonché lo schema di audit volontario degli Stati membri dell'IMO diventino obbligatori a livello comunitario.

La necessità di recepire nel diritto comunitario gli obblighi dell'IMO è motivata da due considerazioni: da un lato l'assenza di meccanismi di controllo e di sanzione nel diritto marittimo internazionale e, dall'altro, le notevoli disparità constatate fra le bandiere europee in relazione ai livelli di qualità.

In pratica, la proposta della Commissione intende rimediare ai due principali punti deboli dell'IMO, oltre all'assenza di un potere di controllo di applicazione delle regole che essa emana, e precisamente:

- l'eccessiva discrezionalità lasciata a ogni parte contraente per beneficiare di esenzioni o deroghe alle norme di base delle convenzioni;
- il carattere non vincolante delle misure di accompagnamento adottate sotto forma di risoluzione dell'IMO e tuttavia considerate essenziali per l'applicazione efficace degli obblighi summenzionati.

29 marzo 2007: il Parlamento europeo vota il suo parere in prima lettura

Il Parlamento ha esortato a offrire un ampio sostegno alla proposta della Commissione e ha approvato una serie di emendamenti volti persino a rafforzare la normativa presentata. Il principio generale è garantire in via permanente la sicurezza dei trasporti marittimi comunitari, dei cittadini che li utilizzano, degli operatori che prestano servizi di trasporto marittimo nonché la protezione dell'ambiente. La posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura prevede che ogni Stato membro dovrà garantire la formazione degli ispettori e dei controllori dello Stato di bandiera e sviluppare le capacità necessarie per il riesame, l'omologazione e l'autorizzazione del progetto di costruzione e di equipaggiamento delle navi. Il Parlamento ha stabilito quale requisito per la prima omologazione di una nave in uno Stato membro che detto Stato membro si accerti che la nave in questione sia conforme alle norme e alle regolamentazioni internazionali applicabili e che possieda le relative prove documentali. Se la nave non è di nuova costruzione, prende contatti con il precedente Stato di bandiera e gli chiede di trasmettere i documenti e i dati necessari. Il Parlamento europeo desidera inoltre che gli Stati membri elaborino o mantengano una banca dati per la loro flotta, che registri i principali dati tecnici di ogni nave. Queste banche dati dovrebbero riportare anche ampie informazioni relative a certificazione e classificazione, risultato delle ispezioni in materia di controllo da parte dello Stato di approdo, sinistri e violazioni delle condizioni dell'IMO, in particolare sull'inquinamento causato dalle navi.

Dal 7 aprile 2008 al 1° settembre 2008

Dopo due anni di "silenzio", il 2 aprile 2008 il Consiglio "Trasporti" dell'UE ha tenuto un dibattito politico pubblico su tale proposta. Una maggioranza di Stati membri ha ritenuto che un testo legislativo a livello comunitario non sarebbe stato lo strumento adeguato per disciplinare questo aspetto della sicurezza marittima. Alcune delegazioni hanno espresso serie preoccupazioni riguardo alla ratifica obbligatoria delle convenzioni dell'IMO prevista dalla direttiva e incontrano serie difficoltà nell'applicare le disposizioni relative all'attuazione obbligatoria, a livello comunitario, del codice dell'IMO riguardante lo Stato di bandiera. In generale, un'ampia maggioranza degli Stati membri si è pronunciata a favore di un approccio basato su strumenti legislativi non vincolanti al fine di garantire il rispetto degli obblighi internazionali da parte degli Stati di bandiera.

Constatando l'impasse da parte del Consiglio, il relatore è riuscito a concordare con gli altri relatori del pacchetto Erika III e in generale con la commissione per i trasporti e il turismo che la proposta di direttiva relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera costituisce parte integrante e imprescindibile dell'intero pacchetto ed è pertanto un fattore essenziale per conseguire l'obiettivo di rafforzare la sicurezza marittima. Di conseguenza è stato deciso di introdurre la parte essenziale della proposta come emendamenti alla seconda lettura della posizione del PE su un altro fascicolo del pacchetto, e precisamente quello relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (che abroga la direttiva 94/57/CE). Tale procedura ha indotto il Consiglio a riaprire le discussioni sul fascicolo in occasione del Consiglio informale "Trasporti" svoltosi a La Rochelle il 1° settembre 2008.

9 dicembre 2008: la posizione comune del Consiglio

A seguito di negoziati e sforzi impegnativi da parte della Presidenza slovena e poi in particolare della Presidenza francese dell'UE e dopo il raggiungimento di un primo accordo politico in merito al testo il 9 ottobre 2008, il Consiglio ha adottato all'unanimità una posizione comune in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera.

Il Consiglio ha ritenuto necessario eliminare dalla parte operativa alcune importanti disposizioni come quelle concernenti la ratifica delle convenzioni internazionali e l'applicazione obbligatoria nella Comunità del codice dello Stato di bandiera dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO). La posizione comune del Consiglio è incentrata in particolare sui seguenti aspetti:

- Nell'attesa che lo schema di audit dell'IMO diventi obbligatorio, gli Stati membri devono sottoporre le loro amministrazioni marittime a un audit IMO e pubblicarne i risultati.
- Gli Stati membri devono introdurre un sistema di gestione della qualità per le loro amministrazioni marittime, certificato in conformità di norme internazionali.
- Prima di concedere il diritto a una nave di battere bandiera, gli Stati membri devono verificare che la nave in questione rispetti le norme internazionali.
- Gli Stati membri devono garantire che le navi battenti la loro bandiera e che sono state sottoposte a fermo nel contesto di un'ispezione dello Stato di approdo siano rese conformi alle pertinenti convenzioni IMO.
- Gli Stati membri la cui bandiera figura nella lista nera o che figura, per due anni consecutivi, nella lista grigia del Protocollo d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato d'approdo, devono presentare alle Commissioni una relazione sui motivi alla base dello scarso livello di prestazione.

In base a questo approccio, la posizione comune modifica ampiamente la proposta originale della Commissione e garantisce l'esistenza di un pacchetto di misure coerente in materia di sicurezza marittima, un notevole passo avanti nell'assicurare che incidenti come quelli dell'ERIKA o della PRESTIGE non accadranno più.

Parallelamente alla posizione comune, una dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea conferma il loro impegno:

- a ratificare entro il 1° gennaio 2012 le principali convenzioni internazionali sulla

sicurezza marittima;

- ad applicare il codice dell'IMO dello Stato di bandiera e il relativo schema di audit per le amministrazioni marittime;
- a incoraggiare l'IMO a rendere obbligatori a livello mondiale questi due strumenti.

Raccomandazione

La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (che per due anni il Consiglio non ha neanche affrontato) è stata dichiarata "defunta" a seguito del dibattito politico pubblico svoltosi nell'ambito del Consiglio UE "Trasporti" nell'aprile di quest'anno. La determinazione del Parlamento europeo a voler mantenere unito il pacchetto Erika III ha contribuito in misura significativa alla posizione comune che è infine scaturita. Il relatore è pertanto a favore della posizione comune che apporta valore aggiunto, in quanto migliora effettivamente la qualità delle bandiere europee e fornisce condizioni di concorrenza nel territorio comunitario che escludono la possibilità di scegliere la bandiera sulla base del livello inferiore di requisiti, e raccomanda di approvare la posizione comune senza emendamenti.

PROCEDURA

Titolo	Rispetto degli obblighi degli Stati di bandiera
Riferimenti	14288/2/2008 – C6-0484/2008 – 2005/0236(COD)
Prima lettura del PE – Numero P	29.3.2007 T6-0093/2007
Proposta della Commissione	COM(2005)0586 - C6-0062/2006
Annuncio in Aula del ricevimento della posizione comune	18.12.2008
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	TRAN 18.12.2008
Relatore(i) Nomina	Emanuel Jardim Fernandes 10.12.2008
Esame in commissione	22.1.2009 17.2.2009
Approvazione	17.2.2009
Esito della votazione finale	+: 36 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Țicău
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Luigi Cocilovo, Jas Gawronski, Pedro Guerreiro, Lily Jacobs, Rosa Miguélez Ramos, Corien Wortmann-Kool
Deposito	18.2.2009